



FONDOPOSTE

Mod.8 E
Rev 09/2019

REINTEGRO ANTICIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a

codice fiscale

nato/a a prov. il ... / ... / ...

residente a prov. C.A.P.

in (via, piazza, ecc.) n°

telefono cellulare email

comunico di aver versato in data ... / ... / ... , a titolo di:

Restituzione di una parte o tutto l'importo che mi è stato liquidato a fronte della mia richiesta di anticipazione

l'importo indicato nell'allegata copia della disposizione di bonifico

Data ... / ... / ...

Firma dell'iscritto



REINTEGRO ANTICIPAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA

In relazione al versamento di complessivi € effettuato nell'anno di imposta comunica che i suddetti versamenti sono da intendersi a reintegrazione delle anticipazioni pregresse.

In particolare si reintegrano le seguenti anticipazioni (solo se si richiede credito di imposta):

- anticipazione conseguita in data: ... / ... / ... per l'importo di euro: lordi
- anticipazione conseguita in data: ... / ... / ... per l'importo di euro: lordi
- anticipazione conseguita in data: ... / ... / ... per l'importo di euro: lordi

Dichiaro che l'importo che eccede il plafond di deducibilità e riguarda M3 e per il quale verrà richiesto il credito di imposta è di €

Data ... / ... / ...

Firma dell'iscritto

NOTE PER PER IL VERSAMENTO DEL REINTEGRO ANTICIPAZIONE

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere restituite a Fondoposte al fine di reintegrare la posizione maturata dall'aderente. L'articolo 11, comma 8, del decreto 252/2005 prevede che l'iscritto a previdenza complementare che abbia usufruito di anticipazioni, per qualsiasi causale, possa reintegrare le somme percepite attraverso il versamento di cd. contributi reintegratori. Tali contributi possono essere versati in qualsiasi momento anche mediante versamenti annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Inoltre nel caso di anticipazioni erogate sulla base di documenti provvisori (es. compromesso o preventivi) nel caso in cui l'effettivo pagamento risulti inferiore all'anticipazione erogata, **l'aderente dovrà restituire la somma eccedente erogata.**

REINTEGRO ANTICIPAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA

Sulle somme eccedenti il predetto limite di 5.164,57 euro alle anticipazioni reintegrate è riconosciuto un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La predetta disciplina contenuta nell'ultimo provvedimento di Riforma della previdenza complementare è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati dalla predetta data.

E' possibile reintegrare anche le anticipazioni riferite ai periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto 252/2005, in questo caso però l'aderente non ha diritto al beneficio fiscale di cui all'articolo 11, comma 8. I reintegri senza effetto fiscale producono comunque gli effetti civilistici ai fini della reintegrazione dell'anticipazione incrementando i limiti normativi ex art. 11, commi 3 e 7, del D.lgs.252/2005 per le future richieste di anticipazione.

MODALITÀ DI REINTEGRO

Il lavoratore che effettua il versamento deve inviare al Fondo il "Modulo di REINTEGRO ANTICIPAZIONE" indicando la **causale del contributo ed allegando copia della disposizione di bonifico.**

I versamenti devono essere effettuati tramite un bonifico bancario. Nel bonifico va indicata la seguente causale:

reintegro anticipazione - codice fiscale aderente - cognome e nome aderente

I versamenti vanno effettuati sul C/Corrente intestato a Fondoposte, presso la Banca Depositaria **BNP PARIBAS Securities Services**

codice IBAN **IT 54 U 03479 01600 000801069900**

Il predetto bonifico deve altresì riportare la data e l'indicazione della Banca che lo ha disposto. **Ogni singolo versamento va comunicato al Fondo inviando il "Modulo di reintegro anticipazione" con allegata la copia di ciascun ordine di bonifico effettuato.**

VALORIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

L'assegnazione delle quote a seguito del versamento dell'importo relativo al reintegro dell'anticipazione avviene l'ultimo giorno del mese di versamento. In ogni caso, **i versamenti effettuati con disponibilità e valuta entro il 20 del mese saranno valorizzati con l'assegnazione del valore di quota del mese in cui pervengono.**

Le comunicazioni di versamento che dovessero pervenire al Fondo Pensione oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione entro la finestra immediatamente successiva.



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DEL REGOLAMENTO 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il contratto nazionale in forma abbreviata "FONDOPOSTE", Titolare del trattamento, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di reintegro anticipazione; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. La informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo una mail a fondoposteprivacy@protectiontrade.it. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web www.fondoposte.it.